



Ministero dell'istruzione

Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Balilla Pinchetti"

via Monte Padrio, 12 – 23037 Tirano (SO)

Indirizzo di PEC: sois008005@pec.istruzione.it - E-mail: sois008005@istruzione.it

Tel: 0342 701439 - C.F.: 92000460144

INFORMATIVA SU TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTO D'ISTITUTO

Tipologie di tasse scolastiche

Negli Istituti e Scuole d'istruzione secondaria superiore **le tasse scolastiche da versare direttamente allo Stato** sono costituite da:

- a) **tassa d'iscrizione**
- b) **tassa di frequenza**
- c) **tassa per esami di Stato**
- d) **tassa di rilascio del diploma**
- e) **tassa per esami di idoneità e esami integrativi**

Le tasse scolastiche (versate direttamente all'erario)

La legge prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all'età dell'obbligo, questo significa che le tasse scolastiche, determinate dal D.P.C.M. del 18 maggio 1990, debbono essere pagate solo dalle famiglie che iscrivono i loro figli al **quarto** e **quinto** anno della scuola secondaria di II grado (scuola superiore).

Viene pertanto confermato l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2022/2023

In attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 è stato emanato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 370, del 19 aprile 2019, riguardante l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. In via generale, secondo le previsioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2005, n. 76 e dell'articolo 200, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le tasse scolastiche sono dovute per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:

- **tassa di iscrizione - € 6,04;**
- **tassa di frequenza - € 15,13;**
- **tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione - € 12,09;**
- **tassa di rilascio dei relativi diplomi - € 15,13.**

E' condizione necessaria per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche l'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, D.Lgs. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma 11, D.Lgs. n. 297 del 1994).

a) Esonero per reddito

Secondo quanto previsto dal decreto n. 370 del 19 aprile 2019, dall'anno scolastico 2019/2020 gli studenti delle classi quarte e quinte appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00 sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche. Il beneficio dell'esonero è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è individuato il valore ISEE riportato in un'attestazione in corso di validità e riferito all'anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l'esonero.

b) Esonero per merito

Restano esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche ai sensi dell'articolo 200, comma 5, D.Lgs. n. 297 del 1994, gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali.

c) Appartenenza a speciali categorie di beneficiari

ovvero gli alunni che rientrano in una delle seguenti categorie:

- orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
- figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
- ciechi civili;
- alunni con disabilità certificata.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse anche i figli di cittadini italiani residenti all'estero che svolgono i loro studi in Italia. Per gli studenti stranieri che si iscrivono nelle istituzioni scolastiche statali l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è concesso a condizioni di reciprocità (articolo 200, comma 10, D.Lgs. n. 297 del 1994).

1. Modalità di richiesta e concessione degli esoneri dalle tasse scolastiche

Le domande dirette ad ottenere l'esonero dalle tasse vanno presentate in carta semplice, al D.S. dell'Istituto, compilando l'apposito modello scaricabile "Moduli richiesta esonero tasse scolastiche" entro il termine delle iscrizioni.

Richiesta di esonero per merito: in attesa di conoscere i risultati degli scrutini dell'anno scolastico in corso, l'alunno (se maggiorenne) o il genitore dell'alunno possono richiedere la sospensione temporanea del pagamento delle tasse per merito, compilando il modulo citato. A fine anno scolastico, qualora la media scolastica risultasse inferiore a 8/10, occorrerà provvedere al pagamento delle tasse lasciate in sospeso.

Richiesta di esonero per motivi economici: va allegato al modulo la certificazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione.

2. Contributo di Istituto

Nell'ambito delle competenze derivanti dall'attribuzione dell'Autonomia, le scuole hanno assunto personalità giuridica e il Consiglio di Istituto ha la facoltà di determinare annualmente contributi, il cui versamento viene richiesto alle famiglie a titolo di concorso per la copertura di attività e iniziative volte all'arricchimento dell'offerta formativa. Queste spese, dettagliatamente specificate nelle relazioni accompagnatorie del Programma annuale e del Consuntivo, approvate dal Consiglio di Istituto, dai Revisori dei conti sono sul sito internet dell'Istituto.

La gran parte delle scuole statali istituisce, dunque, tramite delibera del Consiglio d'Istituto, un contributo da parte delle famiglie a favore della scuola che serve a coprire le spese necessarie al mantenimento di un'offerta formativa di qualità. Tale contributo non riveste carattere di obbligatorietà, ma costituisce un indispensabile strumento di

finanziamento per la scuola. Nello specifico, si elencano le principali spese per le quali la nostra istituzione scolastica utilizza tali risorse, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio d'Istituto n° 1/9 del 29/10/2020:

- il pagamento dell'assicurazione volontaria degli alunni;
- la fornitura del diario scolastico e del primo libretto delle assenze;
- la fornitura del materiale di consumo dei laboratori didattici e di attrezzature nell'ambito dell'innovazione tecnologica dell'istituto;
- l'organizzazione di attività di progetto e uscite didattiche e per le assemblee d'Istituto.

Il contributo viene versato, di norma, al momento dell'iscrizione (a gennaio per gli studenti che si iscrivono dalla seconda alla quinta e a giugno, dopo l'esame, per gli studenti della secondaria inferiore che si iscrivono alla classe prima). E' previsto il semiesonero per merito per gli studenti che al termine dell'anno scolastico otterranno la promozione con la media di almeno 9/10.

Il contributo è richiesto anche dagli studenti che trascorreranno un certo periodo di studio o l'intero anno scolastico all'estero.

In base al decreto Bersani 40/2007 si informa che è possibile la detrazione nella dichiarazione dei redditi nella misura del 19%.

Per usufruire della detraibilità del contributo è necessario che il pagamento sia avvenuto tramite banca o bollettino postale (*rintracciabilità del versamento*) e deve essere conservata la ricevuta del versamento.

3. Richiesta di rimborso

Qualora la famiglia avesse versato erroneamente il contributo d'istituto (trasferimento ad altro istituto, ritiro dalla scuola, trasferimento di residenza, ecc. ecc.) o altri motivi documentati, può essere presentata richiesta di rimborso. La richiesta va indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto su apposito modello (indicando nella domanda il codice IBAN del conto corrente e l'intestatario su cui deve essere fatto il rimborso.) Dopo tale data non sarà più possibile richiedere rimborsi.

Se lo studente non ha mai frequentato l'istituto, il rimborso verrà restituito al 100%.

In caso di frequenza anche di un solo giorno, il contributo non sarà restituito.

4. Quadro sintetico

Il quadro seguente raccoglie, in sintesi, le indicazioni dei punti precedenti:

Chi si iscrive	Cosa paga	Quando
alla classe PRIMA	Contributo d'Istituto (*)	a giugno, con la formalizzazione della domanda d'iscrizione
alla classe SECONDA	Contributo d'Istituto (*)	a gennaio, quando si presenta la domanda d'iscrizione
alla classe TERZA	Contributo d'Istituto (*)	a gennaio, quando si presenta la domanda d'iscrizione
alla classe QUARTA	Tassa d'iscrizione (**) Tassa di frequenza (**) Contributo d'Istituto (*)	a gennaio, quando si presenta la domanda d'iscrizione
alla classe QUINTA	Tassa di frequenza (**) Contributo d'Istituto (*)	a gennaio, quando si presenta la domanda d'iscrizione

(*) Il contributo d'Istituto è soggetto a semiesonero per merito (*media scolastica non inferiore a 9/10*)

(**) La tassa d'iscrizione e la tassa di frequenza sono soggette a esenzione per reddito o per merito (*media scolastica non inferiore a 8/10*)